



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 11/02/2021

FATTO

Parte ricorrente si rivolge a questo Arbitro in qualità di coerede dell'originario intestatario di due buoni fruttiferi postali della serie cd. P/Q, incassati alla relativa scadenza. In particolare, parte ricorrente si lamenta del fatto che l'importo ricevuto in sede di liquidazione non tiene conto delle condizioni indicate sul retro dei buoni, ove per i primi 20 anni, sono presenti la stampigliatura originaria con le condizioni relative alla Serie P e un timbro apposto successivamente di scarsa leggibilità riportante le condizioni relative alla Serie Q; mentre per tutti i bimestri successivi al 20° anno è presente unicamente l'indicazione di un importo unitario in lire per ciascun bimestre fino alla data di rimborso, senza alcun tasso di interesse o alcun timbro modificativo degli importi. Pertanto, come di consueto quando si controverte di buoni postali fruttiferi della serie cd. P/Q, parti ricorrenti ritengono che (i) le condizioni indicate sul retro dei titoli debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale dell'intermediario, anche in virtù del fatto che i buoni sono stati emessi successivamente al D.M. 13 giugno 1986 e nessun intervento normativo successivo alla data di emissione è intervenuto a modificarne le condizioni; (ii) comunque, in presenza di



condizioni confliggenti riportate sul titolo, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili, e tra queste quelle eventualmente più favorevoli al consumatore. Quindi si chiede che i BPF di cui si discute “*vengano liquidati tenuto conto, per i primi vent’anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (Serie P)*” ed, in ogni caso, che “*si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza*”.

L’Intermediario svolge molteplici difese e chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il suo integrale rigetto. In particolare, l’intermediario, in via preliminare, eccepisce l’incompetenza *ratione temporis* in quanto i buoni sono stati emessi nel 1989 nonché l’incompetenza per materia dell’Arbitro Bancario e Finanziario perché questi non conosce di controversie aventi ad oggetto servizi e attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. e quindi al collocamento di prodotti finanziari. Quanto al merito, l’intermediario richiama la disciplina cui sono sottoposti a tutti gli effetti i buoni della serie ordinaria “Q”, istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986, disciplina applicabile anche al caso di specie dal momento che i buoni di cui si discute sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie. Saggiunge, inoltre, che un regime differenziato fra i primi venti anni ed il periodo successivo non trova alcuna giustificazione poiché l’avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un’espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall’appellante come appartenente alla nuova serie “Q” e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime

Parte ricorrente ha replicato per sottolineare come, dopo le controdeduzioni dell’intermediario, appaia pacifico che (i) i buoni in controversia sono stati emessi successivamente al D.M. 13 giugno 1986 e sono scaduti; (ii) detti buoni sono stati liquidati dall’intermediario sulla base delle condizioni “Serie Q” per i primi vent’anni, e successivamente con interessi semplici bimestrali al tasso annuo del 12% sul montante netto risultante dal predetto calcolo al ventesimo anno; (iii) gli interessi sono soggetti alla ritenuta fiscale applicabile per legge e per i primi vent’anni vanno capitalizzati al netto di tale ritenuta (se emessi anteriormente al 1.1.1997), e al lordo (se emessi a decorrere da tale data) ma nessuna contestazione è stata mossa in tema di fiscalità, né in fase di reclamo, né in fase di ricorso. Parti ricorrenti ribadiscono inoltre come i timbri apposti sui buoni per rettificare il regime degli interessi per i primi vent’anni non sarebbero idonei a fornire una chiara e trasparente rappresentazione delle condizioni applicabili, poiché non completamente leggibili e come per gli anni successivi al ventesimo non possano che essere applicate le uniche condizioni rinvenibili sul retro del buono, ossia l’importo indicato in lire per ogni bimestre, da assoggettare alla ritenuta fiscale di legge.

DIRITTO

Partendo dalle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario non può farsi a meno di richiamare il costante orientamento ABF (cfr. da ultimo Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020) secondo cui:

(A) quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscano che “*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*» e sebbene i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, la domanda proposta non si fonda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro, data che nella specie è il 1° giugno 2020;

(B) quanto, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, possono essere sottoposte a questo Arbitro le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'ABF.

Venendo al merito della questione, si parta anzitutto dai fatti che emergono dalla documentazione prodotta. Risulta dalla copia dei buoni di cui si discute che si tratta di 2 BPF emessi il 2 settembre 1989 su moduli della serie P, sul cui fronte è apposto un timbro che ne precisa l'appartenenza alla serie “Q/P” e sul cui retro altro timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, timbro chiaramente visibile. Quanto al rendimento dovuto per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli porta la dicitura “*pari a lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*”. Risulta altresì dalla documentazione prodotta che l'effettiva liquidazione dei titoli, a favore dei ricorrenti, è avvenuta in data 1° giugno 2020 con applicazione degli interessi nella misura modificata risultante dal timbro apposto sul retro per tutti i trenta anni e quindi in stretta applicazione del D.M. 13 giugno 1986.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tenuto conto di quanto precede ed in particolare del fatto che sui buoni di cui si discute manca la determinazione del rendimento del titolo ai sensi del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986) per il periodo dal 21° al 30° anno, la domanda di parte ricorrente deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono e che riflettono i precedenti di questo Arbitro.

Come è noto, con il D.M. 13 giugno 1986 ed in particolare l'art. 5, è stata disposta la modifica dei tassi di interesse dei buoni dell'emissione precedente secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le variazioni dei tassi. Con tali disposizioni si è imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: *"Tale circostanza dimostra, ..., come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 3 aprile 2020). Pertanto, con riferimento a fattispecie in cui, come nel caso di specie, manchi un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, difetta la necessaria etero-integrazione con l'effetto che limitatamente a tale periodo non può che applicarsi il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA